

TI_GERICHTE 14.2009.66 vom 20. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2009.66

FR: TI_GERICHTE 14.2009.66 du 20 août 2009

IT: TI_GERICHTE 14.2009.66 del 20 agosto 2009

Regeste

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Eccezione di prescrizione. Interruzione della prescrizione

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni. I doc. da G a R prodotti dall'appellato con le osservazioni vanno pertanto estromessi dall'incarto.

E. 2

Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno ch l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 331). Il PE e il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare nel PE deve essere indicato quale causa della pretesa lo stesso evento su cui si fonda la decisione da eseguire. L'indicazione del titolo di rigetto nel PE non è necessaria. Nel caso di decisione per prestazioni periodiche devono essere indicati nella domanda di esecuzione e nel PE il periodo, per il quale è stata promossa l'esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80). Nel PE in oggetto è indicata la sentenza di divorzio del 16 aprile 1999 (doc. A), mentre l'istanza di rigetto si fonda sulla decisione cautelare del 28 maggio 2002 (doc. B). Nel PE è però indicato il periodo per il quale l'istante pretende il pagamento degli alimenti, ossia dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e uno scritto dell'istante del 2 agosto 2006. Queste indicazioni hanno permesso, senza ombra di dubbio, all'escusso di comprendere, al momento della notifica del PE, che titolo di rigetto era la decisione cautelare del 28 maggio 2002, atteso che questa decisione stabiliva i contributi dovuti per il periodo per cui si procede. Questa decisione, munita dell'attestazione di crescita in giudicato, costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF.

E. 3

L'escusso ha sollevato l'eccezione della prescrizione trattandosi di alimenti per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e non essendo intervenuto prima del 24 marzo

2009, giorno dell'emissione del PE in oggetto, alcun atto interruttivo ai sensi dell'art. 128 cpv. 1 CO. Secondo l'appellante la sua lettera del 23 giugno 2006 (doc. E) non costituisce infatti un valido riconoscimento di debito, non essendovi indicato l'importo complessivo del dovuto. Nel caso di specie richiesta è la prestazione di contributi alimentari retroattivi per la ex moglie e per il figlio J_____. Va pertanto applicato l'art. 128 n. 1 CO che prevede la prescrizione con il decorso di cinque anni per azioni per le "sommistrazioni di viveri e pensioni vittuarie" (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2007, n. 3 ad art. 128) Secondo l'art. 135 n. 1 CO la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti. Un riconoscimento, con il quale il debitore conferma in via di principio il suo obbligo, interrompe la prescrizione. Per esempio il pagamento di un acconto interrompe la prescrizione, se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo obbligo di pagamento e non esclude l'esistenza di un debito residuo (DTF 134 III 591 consid. 5; 119 II 378; 110 II 180 f.). L'obbligo di prestare deve essere determinato o determinabile e l'individualizzazione dell'obbligo deve essere chiara. Per pretese pecuniarie non è necessario indicare l'esatto ammontare. Il riconoscimento può limitarsi alla conferma in via di principio di un obbligo e non deve riferirsi ad un importo determinato (DTF 119 II 378; 110 II 180 f. Tralascia il debitore d'indicare l'ammontare, il riconoscimento si estende a tutto l'importo, che poi si rivelerà come dovuto in seguito all'obbligo riconosciuto (STF del 17 giugno 2002 5C.41/2002 consid. 2.1, 27 febbraio 2004 5C.112/2003 consid. 4.1; 119 II 378 consid. 7b, 110 II 181 consid. 3; Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 135; Berti, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V 1h, 2. Lieferung, 2002, n. 17 e 18 ad art. 135). Le precedenti considerazioni portano a ritenere che l'escusso con il suo scritto 23 giugno 2006 (doc. E), con cui ha comunicato all'istante la sua disponibilità a versare fr. 500.-- al mese per contributi alimentari residui, oltre che per la ex moglie, pure per il figlio J_____, nonostante non contenga l'indicazione esatta dell'importo dovuto, costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 135 n. 1 CO, atto ad interrompere la prescrizione. Questa ha iniziato a decorrere con l'emissione del decreto cautelare del 28 maggio 2002, con cui sono stati decisi retroattivamente i contributi alimentari in questione, che tuttavia sono divenuti esigibili solo con l'emissione del decreto. Pertanto al momento dell'invio del riconoscimento di debito del 23 giugno 2006 (doc. E), ritenuto che ai sensi dell'art. 130 CO la prescrizione inizia a decorrere quando il credito diventa esigibile, nessun contributo alimentare dovuto per il periodo in esame era prescritto. Con l'invio dello scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) il decorso della prescrizione di cinque anni, applicabile alla pretesa per alimenti in esame, è stato poi interrotto. Come correttamente deciso dal primo giudice, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante va di conseguenza respinta e la sentenza pretorile confermata.

E. 4

L'appello è respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80/81 LEF pronuncia: 1. L'appello è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. 3. Intimazione: - avv. PA 1, _____ RA 1, _____ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria (Rimedi giuridici sulla pagina seguente) Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 23'560.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.